

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

-----

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

001312	30.11.2017
N°	DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

### OGGETTO:

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE VALLE  
OLONA DI BUSTO ARSIZIO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA  
PER ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA DELLA SCUOLA DI  
SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale S. Antonio di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Vista la nota prot. n. 33124 del 7.7.2017 con cui questa Azienda ha manifestato la volontà di mettere a disposizione della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali dell'Università degli Studi dell'Insubria, senza oneri per l'Ateneo, le attrezzature, i servizi logistici ed il personale laureato, tecnico e subalterno della Struttura Complessa di Malattie Infettive, afferente al Dipartimento di Scienze Mediche;

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Visto il testo di convenzione – approvato dal Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali con nota del 20 ottobre 2017 e dal Presidente della Scuola di Medicina e dal Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia con i rispettivi Decreti n. 68 del 19 ottobre 2017 e n. 148 del 20 ottobre 2017 – pervenuto in data 14.11.2017, prot. n. 52061;

Ravvisata la sussistenza di una reale reciprocità di interessi nella stipula della convenzione con la citata Università;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile del Procedimento, Dott. Marco Massarotto, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta proposta pervenuta in data 23.11.2017, registrata al progressivo n. 1424 ed acquisita agli atti;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

## DELIBERA

1° - per quanto espresso in premessa, di stipulare con l'Università degli Studi dell'Insubria formale convenzione per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali presso la Struttura Complessa di Malattie Infettive, afferente al Dipartimento di Scienze Mediche, alle condizioni tutte contenute nel testo di convenzione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e che qui si approva;

2° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Giuseppe Brazzoli)

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE  
EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE  
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  
IN *MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI*

TRA

L'Università degli Studi dell'Insubria, codice fiscale n. 95039180120 in persona del Rettore Pro-tempore Prof. Alberto Piero Coen Porisini, nato a Torino il 21/11/1961, domiciliato per la carica in Varese, Via Ravasi 2, di seguito denominata "Università";

E

L'Azienda socio sanitaria territoriale Valle Olona con sede in Busto Arsizio, Via A. da Brescia, 1 - P.IVA e C.F. 03510190121, in persona del Dott. Giuseppe Brazzoli, nato a Crema (CR) il 23.06.1956 in qualità di Direttore Generale, di seguito denominato "Ente convenzionato";

PREMESSO CHE

- l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- l'art. 3 del D.L. 4 febbraio 2015 n. 68 prevede, ai sensi degli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;
- il D.L. del 13 giugno 2017 definisce gli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione;
- la L.R. 30 dicembre 2009, n.33 ed in particolare l'art. 29 disciplina la relazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;
- il Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia (o Scuola di Medicina) per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca sottoscritto il 10 giugno 2011 disciplina all'art. 10 le strutture della formazione specialistica;
- l'Università ha interesse a estendere la rete formativa della Scuola di specializzazione in *Malattie infettive e tropicali* attraverso la stipula del presente accordo con l'Ente convenzionato;
- l'Ente convenzionato ha manifestato l'interesse di mettere a disposizione dell'Università le proprie strutture, attrezzature e personale per le esigenze

didattiche e formative della Scuola di specializzazione in *Malattie infettive e tropicali*;

- Il Direttore della Scuola di specializzazione in Malattie infettive e tropicali, il Presidente della Scuola di Medicina e il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia hanno approvato la stipula della presente convenzione rispettivamente con nota del 20 ottobre 2017, con Decreto del Presidente rep. n. 68 del 19 ottobre 2017 e Decreto del Direttore rep. n. 148 del 20 ottobre 2017;
- la presente convenzione risulta conforme allo schema tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università in data, rispettivamente, 20 e 22 marzo 2017

### **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 – Oggetto della convenzione**

L'Ente convenzionato mette a disposizione dell'Università degli Studi dell'Insubria, per le attività professionalizzanti della Scuola di specializzazione in *Malattie infettive e tropicali*, le attrezzature, i servizi logistici ed il personale laureato, tecnico e subalterno afferenti al Dipartimento Aziendale di Scienze Mediche, comprendente in particolare l'Unità Operativa di Malattie Infettive dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASSI Valle Olona come meglio specificati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente atto.

L'Ente convenzionato assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle predette strutture e che le stesse non saranno poste a disposizione, per i medesimi scopi, di altre scuole della medesima tipologia formativa; inoltre assume l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 8.

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente convenzionato.

#### **Art. 2 – Ripartizione dei compiti**

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui al precedente art. 1 per l'espletamento di attività professionalizzanti dei medici iscritti alla Scuola di specializzazione, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale.

L'attività assistenziale svolta presso la struttura convenzionata resta di esclusiva competenza dell'Ente convenzionato che si impegna a garantirne la coerenza con gli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

#### **Art. 3 – Disposizioni relative all'attività del medico in formazione specialistica**

Ai sensi degli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica svolta dai medici nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; essi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività mediche delle strutture convenzionate per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la

direzione sanitaria dell'Ente convenzionato nonché con il responsabile delle strutture convenzionate.

Le attività teoriche e pratiche, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Nell'ambito della struttura convenzionata i medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Le modalità di accesso degli studenti alle strutture di cui all'art. 1 per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2 saranno stabilite dal Direttore della Scuola di specializzazione, d'intesa con la Direzione sanitaria dell'Ente convenzionato.

La Direzione sanitaria dell'Ente convenzionato concorderà annualmente con l'Università il numero di medici in formazione che potranno frequentare le strutture convenzionate.

#### **Art. 4 – Diritti e doveri del medico in formazione specialistica**

Le strutture poste a disposizione dall'Ente convenzionato saranno frequentate dai medici in formazione che abbiano stipulato con l'Università il contratto di formazione specialistica di cui all'art. 37 del D.l. gs. 368/1999.

Le Parti concordano che la sottoscrizione del contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con i predetti enti. Pertanto i medici in formazione, tenuti a frequentare le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione, svolgeranno i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria dell'Ente convenzionato, nonché con i responsabili delle strutture convenzionate.

I dirigenti responsabili delle strutture presso le quali il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avranno cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

Per la durata della formazione a tempo pieno, al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno della struttura assistenziale in cui si effettua la formazione, mentre è assicurata la possibilità dell'esercizio della libera professione intramuraria secondo i titoli posseduti.

L'Ente convenzionato consente ai medici in formazione di disporre di spazi fisici adeguati per le esigenze dello studio, di accedere alla mensa, di utilizzare il parcheggio, ove disponibile, e fornisce agli stessi i camici contrassegnati da apposito cartellino personale.

#### **Art. 5 – Incarichi d'insegnamento**

L'Università, su proposta del Consiglio del Dipartimento d'intesa con il Consiglio della Scuola di specializzazione potrà conferire, all'inizio di ogni anno accademico, ad esperti operanti presso l'Ente convenzionato l'insegnamento, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato, in corsi specialistici integrativi dei corsi ufficiali, finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 162/1982.

A tale riguardo, l'Ente convenzionato autorizza sin d'ora i propri dipendenti, che ne siano interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale, a partecipare all'attività didattica della Scuola.

#### **Art. 6 – Coperture assicurative**

L'Ente convenzionato provvederà, con adeguato massimale, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal personale medico in formazione presso le proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D.Lgs. 368/1999.

#### **Art. 7 – Misure in materia di prevenzione e protezione della salute**

In ottemperanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si stabilisce che per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, l'Ente convenzionato si impegna a fornire ai medici in formazione specialistica le stesse tutele in materia di prevenzione e sicurezza garantite al proprio personale strutturato che svolga le stesse mansioni.

In particolare l'Ente convenzionato provvede ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs.81/08 (informazione e formazione), fatto salvo il caso in cui i medici in formazione specialistica abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio dell'Ente convenzionato.

La sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, le certificazioni mediche relative agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 151/2001 ed in particolare il giudizio di idoneità di cui all'art. 20 (flessibilità del congedo di maternità) devono essere rilasciate dal Medico Competente dell'Ente convenzionato.

Analogamente, alla struttura ospitante competono gli oneri di compilazione e trasmissione all'INAIL delle denunce di infortunio riguardanti i medici in formazione specialistica.

In materia di tutela del personale esposto a radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/1995 e s.m.i) si precisa che il lavoratore convenzionato deve essere classificato e monitorato, anche mediante l'utilizzo di dosimetro, e sorvegliato a cura del datore di lavoro dell'Ente convenzionato. I referti medici ed ogni documentazione di carattere sanitario e non, devono essere trasmessi in copia all'Ufficio Prevenzione e Protezione dell'Università.

#### **Art. 8 - Durata, rinnovo e recesso**

La presente convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione e ha durata pari a 5 anni. Ai medici in formazione specialistica verrà comunque assicurata la conclusione del periodo formativo già iniziato.

La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza, anche mediante scambio tra le parti di lettere raccomandate con avviso di ricevimento.

Le parti hanno facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai medici in formazione specialistica verrà comunque assicurata la conclusione del periodo formativo già iniziato.

#### **Art. 9 – Privacy e Codice Etico**

Le parti contraenti della presente convenzione si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali originati in virtù della convenzione medesima ai sensi del D.lgs. 196/2003.

L'Ente convenzionato dichiara di conoscere il contenuto del Codice Etico dell'Ateneo di cui ha preso visione sul sito istituzionale [www.uninsubria.it](http://www.uninsubria.it) - Statuto e regolamenti - e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del presente rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute.

#### Art. 10 – Disposizioni fiscali

La presente convenzione è stipulata in formato elettronico con apposizione della firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

La presente convenzione, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura delle Parti contraenti in egual misura, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte richiedente.

Varese, \_\_\_\_\_

Università degli Studi dell'Insubria

Il Rettore

Azienda Socio Sanitaria Territoriale  
Valle Olona

Il Direttore Generale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Allegato alla deliberazione N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Allegato A

Strutture poste a disposizione della Scuola di Specializzazione in *Malattie infettive e tropicali* dell'Università degli Studi dell'Insubria da ASST Valle Olona

Servizi logistici, personale laureato, tecnico e subalterno afferenti al Dipartimento Aziendale di Scienze Mediche, comprendente in particolare l'Unità Operativa di *Malattie Infettive* :

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Struttura di Sede	Struttura collegata	Modalità di verifica
A) Fondamentali devono essere presenti tutti sia nella struttura di sede che nella struttura collegata	Degenza	SI	SI	Esame documentale eventuale accertamento diretto
	Day Hospital	SI	SI	
	Ambulatori	SI	SI	
B) Annessi* * almeno 4 degli standard annessi devono essere necessariamente presenti nella struttura di sede o nell'Azienda che la ospita ed almeno due devono essere necessariamente presenti nella struttura collegata o nell'Azienda che la ospita	Ambulatorio di MTS		NO	Esame documentale eventuale accertamento diretto
	Ambulatorio HIV/AIDS		SI	
	Ambulatori epatiti		SI	
	Ambulatori di Medicina Tropicale		SI	
	Laboratorio di BATTERIOLOGIA		SI	
	Laboratorio di PARASSITOLOGIA		NO	
	Laboratorio di BIOLOGIA MOLECOLARE		SI	
	Laboratorio di MICOLOGIA		NO	
	Diagnostica VIROLOGICA		NO	
	Ecografia diagnostica e terapeutica		SI	
C) Servizi generali delle aziende che ospitano le strutture di sede e quelle collegate	Radiologia e diagnostica per immagini	SI	SI	Esame documentale eventuale accertamento diretto
	Anatomia Patologica	SI	SI	
	Rianimazione e terapia intensiva	SI	SI	
	Medicina di laboratorio	SI	SI	
STANDARD ORGANIZZATIVI	Livelli minimi di accettabilità	Struttura di Sede	Struttura collegata	Modalità di verifica
Personale Medico	Medici Chirurghi		10	Autocertificazione attestante la conformità del numero dei medici al volume assistenziale della struttura
Personale Sanitario	Personale tecnico		0	Autocertificazione attestante la conformità del numero delle unità di personale sanitario al volume assistenziale della struttura
	Personale infermieristico		22	
STANDARD ASSISTENZIALI	Tipologia	Struttura di Sede	Struttura collegata	Modalità di verifica
A) Ricoveri annui	Degenze ordinarie Day Hospital	n. 300	n. 150	Esame documentale
	B) Prestazioni specialistiche annue	Consultenze specialistiche	n. 300	
	Visite ambulatoriali Day service	n. 500	n. 100	